

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 maggio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative al punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2002, n. 143.

Comune di Roma: X variante sostitutiva integrativa del II PEEP di cui alla legge 167/62; pz B36 Acilia Saline, B34 Casale Rosso, B35 Massimina Villa Paradiso, Anagnina 2. XII variante sostitutiva integrativa del II PEEP di cui alla legge 167/62; pz D4 Casale del Castellaccio, C23 Pisana Vignaccia, C22 Casale Nei; pdz B41 Settecamini/Casal Bianco e revoca dei pdz B28 Casal Bianco I e B31 Casal Bianco 2. Approvazione. Pdz B38 Muratella e pdz B39 Ponte Galeria.
Sospensione..... Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 314.

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Attuazione corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001-2003 » 53

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 2002

ADDI' 15 MAR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.

.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - ARACRI - GARGANO -

DELIBERAZIONE N° -314-

OGGETTO: Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368. Attuazione corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001 - 2003 (con allegato "A").



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 31 maggio 2001, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001 - 2003, in attuazione del predetto decreto legislativo;

VISTA la determinazione dipartimentale n.833 del 24 dicembre 2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.2 del 19 gennaio 2002, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale dei candidati idonei nel concorso sopra specificato, espletato il 5 dicembre 2001;

ATTESO che sono state completate le procedure di ammissione al corso per i candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale ai sensi dell'art.10 del bando di concorso, fatto salvo l'accertamento di eventuali incompatibilità al momento dell'inizio del corso stesso;

DATO ATTO che a conclusione delle anzidette procedure hanno presentato la documentazione prescritta 78 candidati e che risulta utilizzata tutta la graduatoria regionale dei candidati idonei;

VISTO l'art.26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, che riserva al Ministro della sanità la definizione, con apposito decreto, degli obiettivi didattici, delle metodologie di insegnamento - apprendimento, dei programmi delle attività teoriche e pratiche e dell'articolazione della formazione;

CONSIDERATO che il Ministro della sanità non ha ancora provveduto ad emanare il predetto decreto;

VISTA la lettera circolare n.DIRP/III/MGBA/02-781 del 14 gennaio 2002, diretta alle Regioni, con la quale il Ministero della Salute prospetta l'opportunità di dare inizio ai corsi del biennio 2001 - 2003, utilizzando i programmi didattici e le metodologie già in vigore nei precedenti corsi e, mantenendo l'attuale organizzazione;

PRESO ATTO che non sono state ancora assegnate le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata previste dall'art.16 del decreto del Ministro della sanità 31 maggio 2001 per l'attuazione dei corsi e che, in attesa delle predette assegnazioni, possono essere utilizzate le disponibilità residue dei precedenti corsi;

VISTO l'art.28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, che affida alle regioni l'organizzazione e l'attivazione dei corsi;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere all'attuazione del corso relativo al biennio 2001 - 2003, pur in assenza dei provvedimenti ministeriali prescritti dal decreto legislativo n.368 del 1999;



RITENUTO di autorizzare i medici interessati a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione sulla base delle previsioni contenute nell'art.15 del bando di concorso, anche al fine di accelerare le procedure connesse all'inizio del corso;

All'unanimità

DELIBERA:

1. di dare attuazione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001 - 2003, destinato a 78 medici vincitori del rispettivo concorso di ammissione ed in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al corso, in applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e del decreto del Ministro della sanità 31 maggio 2001;
2. di approvare le disposizioni attuative relative al corso di che trattasi, definite nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare i medici tirocinanti a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, prescritta dall'art.15 del decreto ministeriale citato, alle condizioni generali indicate nell'allegato 1 alle disposizioni attuative del corso;
4. di mantenere l'organizzazione delle attività formative, nonché i contenuti dei programmi e la metodologia didattica già sperimentati nei precedenti corsi, anche in conformità delle indicazioni generali di volta in volta fornite dal Ministero della sanità con i bandi annuali ed in relazione agli indirizzi espressi con la lettera circolare n.DIRP/III/MGBA/02-781 del 14 gennaio 2002, richiamata nelle premesse;
5. di riservare a successivi provvedimenti l'impegno delle somme occorrenti per far fronte alle spese relative alla prima annualità del corso, nonché l'assegnazione e l'erogazione alle Aziende sanitarie delle rispettive quote di finanziamento;
6. di dare mandato al competente Dipartimento S.S.R. per quanto attiene agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

il PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



18 MAR. 2002

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE RELATIVO
AGLI ANNI 2001 - 2003**

Art. 1 - Finalità ed obiettivi del corso

1. La Regione Lazio organizza ed attiva il corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001 - 2003, ai sensi delle seguenti previsioni normative:
 - decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 388, concernente l'attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
 - decreto del Ministro della sanità 31 maggio 2001, con il quale viene emanato il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001 - 2003.
2. Il competente Direttore del Dipartimento S.S.R. fissa la data di inizio del corso, che ha durata biennale e comporta, per i tirocinanti, un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza.
3. La formazione teorico-pratica si svolge nelle ore diurne ed è articolata su 6 giorni settimanali con le modalità e le turnazioni stabilite nei calendari predisposti dai coordinatori delle attività pratiche e dai coordinatori delle attività seminariali, d'intesa con i responsabili delle strutture in cui si svolgono le attività formative.
4. Il corso si propone i seguenti obiettivi:
 - a) completare la formazione universitaria di base dei laureati in medicina e chirurgia, privilegiando gli aspetti tipici del ruolo affidato al medico di medicina generale e fornendo gli strumenti necessari per il miglioramento del sistema di erogazione delle cure primarie;
 - b) garantire la possibilità di libera circolazione, nell'ambito dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri dell'Unione europea, dei medici che conseguono il diploma di formazione in medicina generale;
 - c) consentire ai medici abilitati successivamente al 31 dicembre 1994 di potersi iscrivere nelle graduatorie regionali, previste dal relativo Accordo



94

collettivo nazionale, ai fini dell'esercizio della medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art.2 - Requisiti dei destinatari

1. Il corso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) abilitazione all'esercizio professionale;
 - c) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea all'atto della selezione, con l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso;
 - d) conseguimento dell'idoneità a seguito del concorso indetto con decreto del Ministro della sanità 31 maggio 2001 ed espletato in data 5 dicembre 2001.

Art.3 - Ammissione e frequenza

1. L'ammissione al corso è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica del concorso approvata con determinazione dipartimentale n. 833 del 24 dicembre 2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.2 del 19 gennaio 2002.
2. Al corso sono ammessi 78 medici in possesso dei requisiti richiesti, con riserva di accertamento di eventuali incompatibilità prima di iniziare la frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale.
3. A tal fine i tirocinanti sono tenuti a presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità.
4. Non sono ammessi alla frequenza del corso i medici che hanno partecipato al concorso, conseguendo l'idoneità, in violazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 3, del bando di concorso.



5. Non sono, altresì, ammessi i medici che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.12, commi 1 e 2, del predetto bando di concorso.
6. L'assenza di cause di incompatibilità deve permanere per tutto il periodo di formazione.
7. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori.

Art.4 - Sospensioni

1. Il periodo di formazione può essere sospeso esclusivamente per i seguenti motivi:
servizio militare o sostitutivo civile;
gravidanza e puerperio;
malattia o infortunio.
2. Le sospensioni, su specifica richiesta del tirocinante interessato, devono essere autorizzate preventivamente dalla competente struttura regionale.
3. L'intera durata del corso e la durata di ciascuna fase formativa non possono, però, essere ridotte a causa delle suddette sospensioni e pertanto gli interessati sono assoggettati, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero ovvero sono ammessi, fuori contingente, al corso di formazione per il biennio successivo, ai fini e per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso, sempre che, nel frattempo, non siano intervenute eventuali condizioni di incompatibilità.
4. I coordinatori delle attività didattiche, di cui al successivo art.10, rilasciano idonee attestazioni con la specifica delle fasi del corso già frequentate e dei periodi da recuperare distinti per fase formativa.
5. L'attività didattica è sospesa per un periodo di quindici giorni durante il mese di agosto, dieci giorni durante le festività natalizie e cinque giorni durante le festività pasquali.



Art.5 - Assenze giustificate

1. Le assenze giustificate da motivi di famiglia o motivi personali, preventivamente autorizzate salvo cause di forza maggiore, sono consentite nell'arco di ciascun anno formativo fino ad un massimo di 30 giorni complessivi ripartiti tra i vari periodi del corso.
2. Tali assenze non costituiscono interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non vanno recuperate purché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Le assenze non autorizzate preventivamente ai sensi del precedente art.4, così come le assenze ingiustificate, comportano la decadenza dal corso.

Art.6 - Assicurazione

1. I medici partecipanti al corso, previa autorizzazione della Regione, stipulano direttamente una polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, in base alle condizioni generali contenute nell'allegato 1.

Art.7 - Programma formativo

1. Il programma formativo, con l'indicazione dei periodi, delle materie e della relativa ripartizione in ore, è riportato nell'allegato 2.
2. Il corso comprende l'apprendimento teorico e l'apprendimento pratico previsti dall'art.26 del decreto legislativo n. 368/99.
3. In assenza del decreto del Ministro della Salute con il quale devono essere definiti gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione, vengono utilizzati i piani didattici già sperimentati nei precedenti corsi, elaborati secondo le indicazioni generali e le linee guida dettate dal Ministro della Salute con i bandi annuali emanati.



4. In relazione al programma formativo generale, i coordinatori delle attività didattiche di natura pratica, i coordinatori delle attività seminariali ed i medici tutori, d'intesa con il funzionario regionale responsabile della formazione specifica in medicina generale, pianificano il percorso formativo teorico-pratico di ciascun gruppo di tirocinanti e promuovono periodiche riunioni per assicurare omogeneità nella metodologia didattica.

Art.8 – Aree didattiche

1. Ai fini dell'organizzazione del corso, il territorio regionale è suddiviso in 6 aree didattiche, ciascuna delle quali ricomprende una o più Aziende USL.
2. Per ogni area didattica viene individuata, quale capofila, un'Azienda USL o un'Azienda ospedaliera cui sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale del corso, sulla base delle disposizioni e degli indirizzi regionali.
3. L'articolazione delle aree, le Aziende di riferimento e le Aziende afferenti ad ogni singola area, sono indicate nell'allegato 3.
4. In ciascuna area didattica sono, altresì, individuate le strutture ospedaliere di riferimento per lo svolgimento dell'attività clinica guidata, elencate nell'allegato 4.
5. Per quanto attiene alle strutture distrettuali, la loro individuazione sarà effettuata di volta in volta in relazione alle disponibilità delle competenti unità operative ed alla pianificazione dell'attività didattica per ciascun gruppo di tirocinanti.
6. L'assegnazione dei tirocinanti alle aree didattiche ed alle relative strutture è effettuata prima dell'inizio del corso, tenuto conto, ove possibile, della località di residenza dei partecipanti al corso, nonché della presenza sul territorio di presidi ospedalieri di riferimento e strutture di base delle Aziende UU.SS.LL., disponibili per lo svolgimento dell'attività didattica.
7. I tirocinanti provenienti da altre regioni sono assegnati alle aree didattiche in cui insistono strutture ospedaliere e di base che presentano una maggiore ricettività.
8. Il numero complessivo dei tirocinanti, ripartiti per ciascuna area didattica, è indicato nel richiamato allegato 3.



9. Le assegnazioni dei partecipanti al corso, così come disposte all'inizio dell'attività, non possono essere modificate per tutta la durata del biennio formativo.

Art.9 - Responsabile del corso

1. Il funzionario regionale, appositamente individuato dall'Assessore alla Sanità, è preposto all'unità organizzativa cui è affidata la responsabilità dell'organizzazione, attivazione e coordinamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
2. Nell'espletamento dei compiti attribuitigli il funzionario preposto alla direzione della predetta struttura regionale si avvale delle unità organizzative delle Aziende UU.SS.LL. ed ospedaliere competenti in materia di formazione.

Art.10 - Coordinatori delle attività didattiche

1. Per ogni area didattica, di cui all'allegato 3, il Direttore del competente Dipartimento regionale nomina un coordinatore delle attività didattiche di natura pratica ed un coordinatore delle attività didattiche seminariali.
2. Ai coordinatori sono affidate le funzioni didattiche all'interno delle singole aree di competenza e la responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del corso.
3. Essi partecipano, su convocazione del responsabile preposto alla struttura regionale, agli incontri di carattere formativo-informativo sulla conduzione delle singole fasi dell'attività didattica e di valutazione dell'andamento complessivo del corso.
4. Svolgono, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) provvedono alla gestione formativa del corso, garantendone il collegamento tra le varie fasi e l'omogeneità dei percorsi;
 - b) costituiscono il gruppo di riferimento per l'integrazione delle attività pratiche con quelle teoriche;



- c) pianificano, insieme ai medici tutori, il programma formativo teorico-pratico formulando il calendario dei seminari sulla base delle indicazioni regionali;
- d) garantiscono, in collegamento con le competenti strutture delle Aziende UU.SS.LL. ed ospedaliere:
- l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi ed i docenti, segnalando eventuali violazioni alla struttura regionale;
 - la vigilanza sul rispetto dell'orario, del calendario dei seminari e delle attività pratiche;
 - la tenuta dei fogli di presenza, laddove previsti, e dei libretti personali dei medici in formazione;
 - l'integrazione dei tirocinanti a seguito delle eventuali sospensioni per servizio militare o sostitutivo civile, gravidanza, malattia o infortunio;
 - l'effettivo svolgimento delle ore previste dai calendari del corso;
- e) provvedono a raccogliere le schede di valutazione e rilasciano le certificazioni concernenti il giudizio complessivo sul profitto dei partecipanti al corso in ciascuna fase del percorso formativo, ai sensi dell'art.27, comma 4, del D.Lgs.n.368/99;
- f) individuano i docenti delle attività teoriche seminariali, nonché i dirigenti medici del SSN cui affidare le funzioni tutoriali previste dall'art.27, comma 2, del D.Lgs.n.368/99, comunicandone l'elenco al responsabile regionale.

Art.11 - Medici tutori di medicina generale

1. L'attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare di cui all'art.26, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.368/99, viene svolta dai tirocinanti presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in funzione di medici tutori ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, del predetto decreto legislativo.
2. A tale scopo, i medici di medicina generale, che intendano svolgere la funzione di tutori, devono proporre al competente Dipartimento regionale apposita domanda, corredata di curriculum, contenente l'indicazione dei titoli e dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art.27, comma




94

- 3, del D.Lgs.n.368/99, che resta, comunque, subordinata alla frequenza di un corso di formazione per tutori di medicina generale organizzato dalla Regione, al termine del quale verrà rilasciato il relativo attestato.
3. La partecipazione al corso costituisce elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività tutoriale, fatti salvi gli attestati già conseguiti nei seminari organizzati dalla Regione in occasione dell'attuazione dei precedenti corsi di formazione specifica in medicina generale.
 4. I medici tutori si impegnano, congiuntamente ai coordinatori della competente area didattica, a svolgere la loro attività in maniera tale da consentire ai medici in formazione l'acquisizione di tutti gli elementi operativi, conoscitivi e comportamentali propri dell'attività del medico di medicina generale.
 5. I medici tutori espletano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) collaborano alla pianificazione del programma formativo teorico-pratico;
 - b) controllano le presenze dei tirocinanti durante i periodi di attività didattica di natura pratica di cui all'art.26, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 368/99;
 - c) attestano le presenze dei tirocinanti per le ore di attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare;
 - d) stabiliscono i limiti e le modalità d'uso del ricettario sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione.
 6. Durante il semestre di attività medica guidata i tutori consegnano a ciascun tirocinante un blocchetto di ricette contrassegnato, da utilizzare per effettuare le eventuali prescrizioni.
 7. Ferma restando la responsabilità di ogni singolo tirocinante sotto il profilo deontologico e professionale, gli impegni di spesa derivanti dall'uso del ricettario unico regionale sono imputati al centro di costo del medico tutore.

Art.12 - Incaricati dell'attività didattica seminariale

1. Svolgono i seminari previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n.368/99.
2. Oltre alla funzione docente, ai medici incaricati dell'attività didattica seminariale sono affidati i seguenti compiti:
 - a) proporre al competente coordinatore l'adozione di eventuali testi e sussidi didattici;



- b) partecipare agli incontri periodici di verifica con i coordinatori delle rispettive aree didattiche;
- c) fornire ai coordinatori le indicazioni e gli elementi necessari per la formulazione dei giudizi sul profitto dei tirocinanti.

Art.13 - Organizzazione amministrativa

1. Ai fini dell'organizzazione amministrativa del corso sono individuate, quali strutture referenti, le unità organizzative delle Aziende UU.SS.LL. ed ospedaliere competenti in materia di formazione.
2. Alle Aziende capofila di ogni area didattica sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale inerenti al corso, in attuazione delle disposizioni e degli indirizzi regionali.
3. Le Aziende UU.SS.LL. ed ospedaliere afferenti a ciascuna area didattica collaborano con le rispettive Aziende capofila in relazione alle attività formative che si svolgono sul loro territorio e nelle strutture di competenza.
4. Le Aziende capofila, per il tramite delle competenti strutture, svolgono i seguenti compiti:
 - a) verifica delle posizioni assicurative dei tirocinanti;
 - b) rilascio dei libretti personali e dei cartellini di riconoscimento;
 - c) verifica di eventuali incompatibilità durante la frequenza del corso;
 - d) controllo formale delle presenze e delle assenze dei tirocinanti attraverso fogli di presenza, libretti personali, cartellini marcatempo, nonché raccolta e controllo della regolarità delle giustificazioni delle assenze;
 - e) rilascio delle attestazioni di frequenza;
 - f) erogazione delle borse di studio;
 - g) gestione amministrativo - contabile dei compensi previsti per i coordinatori delle aree didattiche, per i medici tutori e per i docenti dei seminari;
 - h) acquisto della strumentazione didattica e del materiale di cancelleria.

Art.14 – Finanziamenti

1. Gli oneri connessi all'attuazione del corso fanno carico alla Regione che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a



Su

destinazione vincolata, di volta in volta assegnate dal C.I.P.E., su proposta del Ministero della salute.

2. I fondi riservati per la formazione specifica in medicina generale sono utilizzati per l'erogazione delle borse di studio ai medici tirocinanti e per far fronte agli oneri connessi all'espletamento dei corsi.
3. Il Direttore del Dipartimento S.S.R., su proposta del Dirigente del competente Servizio, provvede a ripartire e ad erogare alle Aziende sanitarie capofila le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento del corso in relazione al numero effettivo dei tirocinanti presenti in ciascuna area didattica all'inizio del corso stesso e sulla base di parametri comprendenti gli importi delle borse di studio previste, incrementati dall'IRAP nella misura dell'8,50%, e le spese di organizzazione assegnate dal Ministero della salute, al netto dei pagamenti disposti direttamente dalla Regione.
4. Le rimesse alle Aziende sanitarie vengono effettuate dal competente Assessorato regionale mediante acconti delle quote di finanziamento destinate alla formazione in medicina generale, salvo conguaglio al termine del biennio formativo ed a presentazione del rendiconto finale da parte delle Aziende stesse.
5. Nelle more dell'effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione, le Aziende capofila provvedono, secondo le scadenze stabilite, al pagamento delle borse di studio di cui al successivo art.15, utilizzando le disponibilità ordinarie di cassa.
6. A conclusione di ciascun esercizio finanziario, le Aziende predispongono il rendiconto delle spese sostenute trasmettendolo al competente Assessorato regionale entro e non oltre i successivi 60 giorni.

Art.15 - Borse di studio

1. Con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività formativa e per tutti i 24 mesi di durata del corso, ai medici tirocinanti viene corrisposta, in rate mensili, da erogare almeno ogni due mesi, una borsa di studio dell'importo annuo complessivo di L. 22.467.500 (pari ad euro 11.603,50), al lordo delle ritenute fiscali.



94

2. Ai sensi delle vigenti normative in materia tributaria, le predette borse di studio vanno ricomprese nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF.
3. Tali redditi, inoltre, rientrano nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
4. Le borse di studio sono strettamente correlate all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, e, pertanto, non vengono corrisposte durante i periodi di sospensione previsti dall'art.12, comma 4, del D.M.31 maggio 2001.
5. In caso di rinuncia alla frequenza del corso o decadenza per incompatibilità, la borsa di studio viene erogata fino al mese precedente a quello della rinuncia o della decadenza, fatto salvo l'eventuale recupero dei ratei corrisposti e non dovuti.

Art.16 - Spese di organizzazione.

1. La quota di finanziamento destinata all'organizzazione del corso è utilizzata per sostenere tutte le spese connesse allo svolgimento del preventivo concorso di ammissione e delle successive attività formative previste dal D.M.31 maggio 2001.
2. La quota a tale titolo assegnata ed erogata alle Aziende sanitarie capofila comprende le seguenti voci di spesa:
 - a) compensi ai coordinatori delle aree didattiche;
 - b) compensi ai medici tutori;
 - c) compensi ai docenti dei seminari;
 - d) spese di segreteria;
 - e) spese materiale didattico.
3. I compensi spettanti ai medici convenzionati per l'assistenza primaria, incaricati di svolgere le funzioni di coordinatori, tutori e docenti dei seminari, sono determinati in sede di stipula degli accordi regionali previsti dall'art.74 del D.P.R.n.270/2000, unitamente alla disciplina dell'attività didattica e tutoriale prevista dall'art.70, comma 4, del predetto D.P.R..
4. Fino alla stipula degli anzidetti accordi regionali, resta in vigore l'accordo sottoscritto in data 17 giugno 1997 e recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n.4897 del 31 luglio 1997 che disciplina l'attività didattica e


tutoriale dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, fissandone i compensi e le modalità di erogazione ai sensi rispettivamente dell'art.70, comma 4 e dell'art.74, comma 1, del D.P.R.484/96.

5. I compensi spettanti ai dirigenti medici incaricati di svolgere le funzioni di coordinatori delle attività pratiche e di docenti sono determinati nella stessa misura prevista, per i medici convenzionati, dai predetti accordi regionali.
6. Limitatamente alle procedure di spesa concernenti l'acquisto del materiale didattico necessario per il regolare svolgimento del corso, i Direttori generali delle Aziende sanitarie capofila possono individuare e nominare specifici funzionari delegati, all'interno delle competenti strutture formative, con il compito di provvedere ai relativi approvvigionamenti secondo le modalità stabilite ed i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di bilancio e contabilità.

Art.17 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, al decreto del Ministro della sanità 31 maggio 2001, all'allegato C del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1997, nonché agli accordi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.4897 del 31 luglio 1997 ed alle disposizioni – compatibili con il presente provvedimento – impartite nel tempo dal competente Assessorato regionale relativamente all'attuazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Le presenti disposizioni comprendono n. 17 articoli e n. 4 prospetti allegati.



Condizioni generali della polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi alle attività formative dei medici frequentanti il corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001 - 2003.

Come prescritto dall'art. 15 del decreto del ministro della sanità 31 maggio 2001, i medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione in base alle condizioni generali stabilite dalla regione.

La relativa polizza assicurativa è stipulata dagli interessati previamente autorizzati dalla regione.

DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

I medici partecipanti al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001 - 2003.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A - **Assicurazione contro gli infortuni** riportati in servizio e per causa di servizio, durante il biennio di svolgimento del corso, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

MASSIMALE L. 1.500.000.000 in caso di morte o invalidità permanente

Rischio in itinere

La garanzia assicurativa comprende gli infortuni che dovessero verificarsi durante il tragitto per raggiungere il luogo dove si svolgono le attività degli assicurati, sia a piedi che con qualsiasi mezzo.

B - **Responsabilità civile verso terzi** per fatto commesso dagli assicurati durante il biennio di svolgimento del corso esclusivamente per le attività ad esso connesse.

MASSIMALE L. 1.500.000.000 per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o sofferto danni alle cose di loro proprietà.

La garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono lavori, purché non di proprietà dell'assicurato.

DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto assicurativo avrà durata biennale e decorrenza dal giorno di inizio del corso.

NOTA

Prima dell'inizio del corso i tirocinanti devono consegnare all'Azienda capofila dell'area didattica presso la quale sono stati assegnati, copia della polizza assicurativa unitamente alla ricevuta di pagamento della rata del relativo premio.



84

CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE RELATIVO AGLI ANNI 2001 - 2003

PROGRAMMA FORMATIVO

TOTALE ORE DI ATTIVITA' FORMATIVE PREVISTE

N.3300


ALLEG. alla DELIB. N. 344

DEL 15 MAR 2002

- ATTIVITA' PRATICHE N.2200
- ATTIVITA' TEORICHE N.1100

ATTIVITA'	DURATA MESI	ORE ATTIVITA' PRATICA	ORE ATTIVITA' TEORICA	SEMINARI ORE N.RO	STUDIO GUIDATO ORE	SESSIONI CONFRONTO ORE	SESSIONI RICERCA ORE
Medicina generale	6	600	300	144	60	48	48
Medicina clinica	6	600	300	144	60	48	48
Chirurgia generale	2	200	100	48	20	16	16
Dip. Malerno infantili	2	200	100	48	20	16	16
Strutture di base	5	500	250	136	46	34	34
Ostetricia e ginecologia	1	100	50	24	10	8	8
TOTALI	22*	2200	1100	544	216	170	170

Il corso ha la durata di 24 mesi nei quali vanno ricompresi sia il periodo dedicato all'esame finale che le sospensioni per ferie e festività previste dall'art.4, comma 6, delle disposizioni attuative.
Le ore complessivamente dedicate alle attività pratiche e teoriche del corso sono, quindi, articolate in 22 mesi di frequenza effettiva.



**CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
RELATIVO AGLI ANNI 2001 - 2003**

AREE DIDATTICHE INDIVIDUATE: N.6

- **AREA DIDATTICA n.1** - Comprende il territorio dell'Azienda USL RMA
Tirocinanti assegnati n.9 - Azienda di riferimento RMA
- **AREA DIDATTICA n.2** - Comprende il territorio delle Aziende UU.SS.LL. RMB,
RMG
Tirocinanti assegnati n.12 - Azienda di riferimento RMB
- **AREA DIDATTICA n.3** - Comprende il territorio dell'Azienda USL RMC
Tirocinanti assegnati n.14 - Azienda di riferimento RMC
- **AREA DIDATTICA n.4** - Comprende il territorio dell'Azienda USL RMD
Tirocinanti assegnati n.11 - Azienda di riferimento S.Camillo - Forlanini
- **AREA DIDATTICA n.5** - Comprende il territorio delle Aziende UU.SS.LL. RME,
RMF
Tirocinanti assegnati n.14 - Azienda di riferimento RME
- **AREA DIDATTICA n.6** - Comprende il territorio delle Aziende UU.SS.LL. RMH,
LATINA, FROSINONE
Tirocinanti assegnati n.18 - Azienda di riferimento LATINA

94

4

alla DELIB. n° 384
R. 2002

Allegato 4

CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA
GENERALE RELATIVO AGLI ANNI 2001 - 2003

**STRUTTURE OSPEDALIERE DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' CLINICA GUIDATA**

AREA DIDATTICA 1

Azienda ospedaliera S. Giovanni/Addolorata - Roma

AREA DIDATTICA 2

Ospedale Sandro Pertini - Roma
Ospedale S. Giovanni Evangelista -Tivoli

AREA DIDATTICA 3

Ospedale S. Eugenio - Roma

AREA DIDATTICA 4

Azienda ospedaliera S. Camillo/Forlanini - Roma

AREA DIDATTICA 5

Azienda ospedaliera S. Filippo Neri - Roma

AREA DIDATTICA 6

Ospedale Civile - Velletri
Ospedale S. Maria Goretti - Latina
Ospedale Dono Svizzero - Formia
Ospedale Umberto I - Frosinone

SH

4